

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DESIGNATO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **11.01.2017** nel procedimento cautelare iscritto al n. **OMISSIS/2016 R.G.**

PROMOSSO DA:

SOCI DELLA SAS

-PARTI RICORRENTI-

CONTRO:

SOCIO ACCOMANDATARIO

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Ricorso cautelare per provvedimento d'urgenza ante causam, ex artt. 700 - 669 bis e segg. c.p.c.;**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 24.10.2016, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 26.10.2016, i SOCI DELLA SAS hanno chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. nei confronti del SOCIO ACCOMANDATARIO, chiedendo:

- di revocare il socio accomandatario dalle funzioni di amministratore della SOCIETÀ S.A.S. per i motivi esposti e. conseguentemente
- di autorizzare i soci accomandanti alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2323 c.c. ovvero, in subordine,
- di disporre la nomina di un amministratore giudiziario.

1.2. Con provvedimento in data 4.11.2016 il Presidente della suddetta Sezione civile, ai sensi dell'art 669 *ter* c.p.c., ha designato il presente Giudice per la trattazione del procedimento.

1.3. Con Decreto in data 16.11.2016, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alle parti ricorrenti per notificare alla controparte ricorso e decreto.

1.4. All'udienza così fissata in data 11.01.2017 sono comparsi unicamente i difensori delle parti resistenti, depositando copia del ricorso e decreto notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla controparte, la quale non si è costituita.

2. Sulla domanda cautelare di revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore della SOCIETÀ S.A.S..

2.1. Come si è detto, i soci accomandanti ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, la revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore della SOCIETÀ S.A.S..

La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

2.2 Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”*

2.3. Nel caso di specie, le parti ricorrenti documentalmente provato quanto segue:

- Dal 14 maggio 2013 la SOCIETÀ S.A.S. con sede in Torino OMISSIS, è composta dai signori OMISSIS, in qualità di soci accomandanti, e dal sig. OMISSIS, in qualità di socio accomandatario (cfr. docc. 1, 2 e 3 delle parti ricorrenti).
- La suddetta società ha per oggetto, in particolare, la produzione, la vendita, la somministrazione al pubblico, il commercio all'ingrosso ed al minuto di alimenti e bevande (cfr. doc. 2 delle parti ricorrenti).
- Con rogito Notaio OMISSIS di Collegno in data 12 maggio 2015, rep. n. OMISSIS racc. n. OMISSIS, il socio accomandatario cedeva una parte della sua quota al proprio padre OMISSIS che, con il consenso di tutti i soci, assumeva la carica di socio accomandatario ed amministratore della società (cfr. doc. 5 delle parti ricorrenti).
- Peralto, con scrittura privata sempre in data 12 maggio 2015 sottoscritta da tutti i soci, l'accomandatario si impegnava e si obbligava a riacquistare la quota di partecipazione sociale dal PADRE, il quale si obbligava a sua volta a ritrasferirla, entro e non oltre il 30 novembre 2015; l'accomandatario avrebbe quindi riassunto la carica di socio accomandatario e la carica di amministratore della società S.a.s., con le conseguenti necessarie ulteriori modifiche ed aggiornamenti dei patti sociali (cfr. doc. 5 delle parti ricorrenti).
- Con scrittura privata autenticata dal Notaio OMISSIS in data 11 novembre 2015, il PADRE cedeva quindi al figlio ACCOMANDATARIO l'intera sua quota di partecipazione, uscendo così dalla società, ed l'ACCOMANDATARIO riassunse la carica di unico socio accomandatario nonché amministratore della società S.a.s..
- Senonché, con successiva scrittura privata autenticata dal Notaio OMISSIS in data 11 dicembre 2015, l'ACCOMANDATARIO nominava suoi procuratori speciali, con firma disgiunta tra loro, il proprio padre, e il sig. OMISSIS (cfr. doc. 7 delle parti ricorrenti).
- Con lettera in data 18 aprile 2016, i signori ACCOMANDANTI, al fine di risolvere le problematiche insorte con l'assenza del socio accomandatario e la nomina dei due procuratori speciali, chiedevano di aver contezza della situazione economico patrimoniale della società alla data più recente (cfr. doc. 8 delle parti ricorrenti).
- In data 20 aprile 2016, ai soci accomandanti veniva consegnata copia di alcuni documenti contabili della società S.a.s.. (cfr. doc. 10 delle parti ricorrenti).
- Con lettera raccomandata in data 27 aprile 2016, i signori ACCOMANDANTI, ritenendo incompleta la documentazione, invitavano l'amministratore della società S.a.s. a consegnare il resto della documentazione necessaria ad esercitare il diritto di controllo onde **accertare la rispondenza delle poste alle risultanze dei libri e dei documenti sociali** (cfr. doc. 9 delle parti ricorrenti).
- Dopo varia corrispondenza tra le parti, in data 18 maggio 2016, il ACCOMANDATARIO consegnava ai soci accomandanti ulteriore documentazione contabile, comunicando, per mezzo del proprio legale, che alcuni dei documenti richiesti non rientravano nel dettato dell'art. 2320 c.c. (cfr. docc. 10 ed 11 delle parti ricorrenti).
- **Dalla disamina della documentazione consegnata, i soci accomandanti ricavavano di non essere stati informati della destinazione degli utili prodotti nell'annualità di esercizio 2014 e già assoggettati ad imposta (pari ad Euro 20.347,38, come risultante dalla certificazione Modello Unico Società di persone 2015 relativo al periodo di imposta 2014), di cui chiedevano pertanto la distribuzione immediata.**
- Inoltre, gli stessi, rilevato che nell'annualità d'esercizio 2015 **risultavano effettuati a mezzo bonifico bancario versamenti/finanziamenti in conto capitale infruttiferi di**

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

interessi da parte dei soci accomandanti, per un ammontare complessivo, salvo errori od omissioni, di Euro 19.414,00, contestualmente richiedevano come necessaria e improrogabile la modifica dell'art. 5 dei vigenti Patti Sociali, al fine di stabilire modalità e termini di rimborso dei versamenti/finanziamenti effettuati dai soci tutti, ad oggi non ancora rendicontati (cfr. doc. 12 delle parti ricorrenti).

- Con lettera in data 17 maggio 2016 il legale della società S.a.s. comunicava che **gli utili conseguiti nell'annualità di esercizio 2014 ed assoggettati ad imposta erano già stati utilizzati nell'annualità di esercizio 2015 per esigenze di funzionamento dell'azienda** (cfr. doc. 13 delle parti ricorrenti).

- I signori ACCOMANDANTI incaricavano quindi uno studio di dottori commercialisti e revisori contabili di loro fiducia al fine di far verificare l'esattezza e la completezza della documentazione ricevuta. I professionisti, dopo una prima disamina, evidenziavano come la stessa, oltre e non essere completa e tantomeno sufficiente per delineare la situazione economico patrimoniale della società, riportasse diverse incongruenze (cfr. docc. 14 e 15 delle parti ricorrenti):

- prendendo a riferimento il foglio "rendiconto", risultava un patrimonio negativo netto di Euro 39.534,70;
- per far conciliare lo stato patrimoniale attivo e passivo occorreva aggiungere un ulteriore debito di Euro 9.707,74, inserito tra "gli altri debiti";
- il dettaglio dei debiti presente nell' "estratto conto debito conto terzi" (privo quindi della voce di quadratura "altri debiti" di Euro 9.708,00) risultava pari a circa Euro 44.315,00 (ossia Euro 54.023,38 meno Euro 9.707,74) mentre nel "rendiconto" i debiti risultavano pari ad Euro 50.502,99: la differenza di Euro 6.187,00 (ossia Euro 50.502,99 meno Euro 44.315,00) non risultava conciliabile.

- Con lettera in data 14 giugno 2016 il legale della società S.a.s. comunicava ai signori ACCOMANDANTI tre diverse soluzioni prospettabili a fronte della "*nota situazione di difficoltà finanziaria della società*", tra cui anche la cessione delle proprie quote da parte dell'accomandatario (cfr. doc. 16 delle parti ricorrenti).

- I signori ACCOMANDANTI chiedevano quindi l'accesso alla documentazione contabile della società presso lo Studio OMISSIS in quanto, e per quanto riferito, depositario dei libri e delle scritture contabili della società S.a.s. (cfr. doc. 17 delle parti ricorrenti).

In particolare, proprio per verificare il rendiconto annuale (bilancio) della società chiuso al 31.5.2015, i predetti chiedevano che venissero messi a disposizione libri e altri documenti della società fornendo un elenco meramente indicativo (cfr. doc. 18 delle parti ricorrenti):

1. Libro giornale
2. Libro iva acquisti, corrispettivi e vendite
3. Libro degli inventari
4. Libro dei cespiti ammortizzabili
5. Fatture relative agli acquisti
6. Prospetto delle rimanenze con modalità di calcolo e criterio di valorizzazione
7. Documentazione relativa al personale dipendente
8. Listino prezzi di vendita al pubblico
9. Dichiarazioni dei redditi e iva relative all'anno di imposta 2015.

- In data 27 giugno 2016, in ordine alla documentazione richiesta, lo studio dei commercialisti della società S.a.s. precisava che la società si trovava in contabilità semplificata e che i dichiarativi fiscali per l'anno 2015 erano ancora in fase di lavorazione, quindi non risultavano comunque visionabili (cfr. doc. 19 delle parti ricorrenti).

- Nel frattempo, non essendo stata trasmessa ai soci la certificazione degli eventuali utili fiscali conseguiti nel medesimo anno 2015, i soci accomandanti, cui veniva così di fatto impedita la corretta compilazione del Quadro RH della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza era fissata per il 6 luglio 2016, inoltravano formale richiesta alla società (cfr. doc. 20 delle parti ricorrenti).

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

- In data 26 luglio 2016 il Rag. OMISSIS faceva sapere, che *“alla data odierna non è stato ancora elaborato il modello Unico della società Sas e pertanto non sono ancora disponibili i quadri H necessari per la compilazione delle dichiarazioni dei soci”* ed in merito alla richiesta di informazioni inerenti la situazione debitoria che *“essendo la società in contabilità semplificata non sono in grado di fornire tali dati”* e che gli stessi avrebbero potuto essere rilevati *“da un eventuale rendiconto dell’amministratore”* (cfr. doc. 21 delle parti ricorrenti).

- Nel **settembre del 2016, i soci accomandanti venivano a conoscenza di alcune irregolarità, anche fiscali, compiute dall’amministrazione della società:**

§ da circa un anno, i due procuratori autorizzavano un dipendente della società S.a.s. sig. OMISSIS, ad acquistare presso la SOCIETÀ ALFA bevande e generi alimentari, per conto e con denaro della società, facendo fatturare a nome della ditta del sig. OMISSIS (cfr. doc. 22 delle parti ricorrenti);

§ da circa un anno, i prezzi dei panini erano incomprensibilmente calati (cfr. doc. 23 delle parti ricorrenti);

§ l’attività, che su Tripadvisor risultava al primo posto tra oltre 2.000 locali di Torino, oggi risultava inspiegabilmente chiusa (cfr. doc. 24 delle parti ricorrenti);

§ con comunicazione del 5 ottobre 2016, il locatore dei locali commerciali rendeva edotti i soci accomandanti della situazione di grave inadempimento in cui versava l’amministrazione della società S.a.s., che risultava morosa nel pagamento dei canoni di locazione da oltre un anno, per un ammontare pari ad oltre Euro 8.665,00, affermando di essere prossimo a intimare lo sfatto per morosità (cfr. doc. 25 delle parti ricorrenti).

2.4. Ciò chiarito, nel caso di specie deve innanzitutto ravvisarsi il requisito del *fumus boni iuris*.

L’art. 2259 c.c., infatti, sotto la rubrica *“revoca della facoltà di amministrare”*, prevede testualmente quanto segue:

“La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.”

L’articolo, pur essendo dettato in tema di società semplice, è pacificamente applicabile anche agli amministratori delle società in accomandita semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2293 e 2315 c.c.

Dunque, in una società in accomandita semplice ciascun socio, anche accomandante, ha il potere di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore ex art. 2259, comma 3, c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Padova 13/07/2003 in *Giur. comm.* 2005, II, 662; in senso conforme cfr. altresì Tribunale Biella 08/01/2001 in *Giur. it.* 2001, 978).

In particolare, è stato affermato in giurisprudenza che *“i soci accomandanti possono chiedere, in via giudiziale, la revoca dalla carica di amministratore del socio accomandatario, configurandosi in tale richiesta non un atto di ingerenza nell’amministrazione della società, ma l’attivazione di un controllo giudiziale di legittimità sulla condotta degli amministratori”* (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli sez. VII 26/04/2006 in *Redazione Giuffrè* 2007).

Sul punto, si è pronunciata anche la Suprema Corte, affermando che *“alle società in accomandita semplice è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell’art. 2259, comma 3, c.c., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso”* (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. I 29/11/2001 n. 15197 in *Giust. civ. Mass.* 2001, 2056).

Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la revoca giudiziale per giusta causa dall’amministratore di una società di persone può operare

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

anche d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Agrigento 02/04/2015 in *Giurisprudenza Commerciale* 2016, 2, II, 377; Tribunale Cassino 28/10/2000 in *Società* 2001, 476).

Ricorrono, infatti, sia la condizione di ammissibilità della compatibilità della tutela con la futura pronuncia, sia la condizione della residualità della misura, atteso che la disposizione dettata dall'art. 2409 c.c. può applicarsi solo alle società di capitali (cfr. in tal senso: Tribunale Agrigento 02/04/2015 in *Giurisprudenza Commerciale* 2016, 2, II, 377; in senso conforme cfr. altresì Tribunale Napoli 14/03/1996 in *Società* 1996, 712).

Come chiarito da una pronuncia di merito, *“è ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell'azione prevista all'art. 2259 c.c. comma 3; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolano il normale funzionamento della società e l'estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante”* (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli 26/02/2003 in *Dir. e giur.* 2004, 128; nella specie è stato considerato quale comportamento illegittimo la decisione assunta da un coamministratore di sospendere ogni attività sociale).

In giurisprudenza è stato osservato che la *“giusta causa”* di cui all'art. 2259 co. 3 c.c. va identificata in un qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che sia tale da integrare la violazione degli obblighi propri dell'amministratore (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli 22/10/2002 in *Giur. merito* 2003, 465: nella specie, i fatti che avevano determinato l'accoglimento della domanda di revoca per giusta causa dell'amministratore, proposta *ante causam* ex art. 700 c.p.c. erano stati individuati dal giudice: nell'avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose del contratto di locazione dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività alberghiera della società, senza che la socia accomandante ne fosse stata informata; nell'aver l'accomandataria consentito che un terzo si ingerisse nella gestione, divenendo socio di fatto della s.a.s.; nella mancata comunicazione all'accomandante dei rendiconti e dei bilanci annuali).

Ancora, secondo altra pronuncia, *“il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per la revoca di un amministratore di società di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento; dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi (quali, in maniera esemplificativa, la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione dell'impresa, il tentativo dell'amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse)”* (cfr. in tal senso: Tribunale Bari sez. V 15/05/2007 in *Giurisprudenzabarese.it* 2007).

In particolare, costituiscono giusta causa di revoca di un amministratore di una s.a.s. ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, e l'impedimento frapposto a quest'ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l'esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale (cfr. in tal senso: Tribunale Biella 08/01/2001 in *Giur. it.* 2001, 978).

Ancora, integra giusta causa di revoca dell'amministratore di società personale ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli 14/03/1996 in *Società* 1996, 712).

Si deve poi osservare che la revoca giudiziale dell'amministratore che sia unico socio accomandatario non determina l'automatico scioglimento della società perché la perdita della qualità di amministratore non comporta anche la perdita della qualità di socio (cfr. in tal senso: Tribunale Siracusa 11/09/1999 in *Società* 2000, 463).

2.5. (Segue:) Nel caso di specie, alla luce dei rilievi svolti, deve ravvisarsi la "giusta causa" che, ai sensi dell'art. 2259, 3° comma, c.c., giustifica la revoca dell'amministratore di società di persone.

§ In primo luogo, come si è detto, l'amministratore si è sostanzialmente spogliato dei propri poteri gestori nominando due procuratori speciali ai quali ha conferito ogni e più ampio potere, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, nonché per la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'amministratore della società S.a.s. non avrebbe potuto delegare ad altri il proprio potere di gestione della società, non essendo consentito dall'atto costitutivo della società, che nulla prevede a riguardo, tant'è che, come si è detto, lo strumento utilizzato dai soci accomandanti per affrontare la temporanea assenza del socio amministratore, tra il mese di febbraio e il mese di novembre 2015, non è stato un semplice atto di delega del potere di amministrare, ma è consistito in un'operazione, ben più complessa ed economicamente più onerosa, di sostituzione dell'unico socio accomandatario.

§ In secondo luogo, l'amministratore della società S.a.s. di e per lui, i due procuratori speciali, hanno ostacolato i soci accomandanti nell'esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale ai sensi dell'art. 2320 c.c.

Come noto, i soci accomandanti, in quanto privi di un potere di ingerenza nell'amministrazione della società, devono essere muniti di idonei strumenti che consentano loro di verificare la regolarità dell'attività di amministrazione.

Tale loro diritto di controllo si esplica, ai sensi dell'art. 2320, 3° comma, c.c., in un diritto "*di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società*".

Nel caso di specie, il diritto di controllo sulla gestione economica della società è stato fortemente ostacolato ai soci accomandanti, tenuto conto che, come si è detto in precedenza:

- **alla richiesta di aver contezza della situazione economico patrimoniale della società, l'amministrazione consegnava documentazione incompleta e insufficiente e comunicava che la società si trovava in contabilità semplificata;**
- **la documentazione consegnata evidenziava la sussistenza di un patrimonio netto negativo** e riportava diverse incongruenze, a riguardo delle quali l'amministratore non forniva spiegazioni;
- non veniva comunicato rendiconto relativo all'anno 2015 ai sensi dell'art. 2261 c.c., da intendersi quale situazione economico patrimoniale della società, né la relativa certificazione degli eventuali utili, o delle perdite fiscali conseguiti nel medesimo anno 2015;
- non veniva chiarita la destinazione degli utili di esercizio 2014, di cui i soci accomandanti avevano diritto alla distribuzione;
- ai signori ACCOMANDANTI veniva negata la modifica dell'art. 5 dei vigenti patti sociali, al fine di stabilire modalità e termini di rimborso dei versamenti/finanziamenti effettuati dai soci tutti;
- ai medesimi veniva di fatto impedita la corretta compilazione del Quadro RH della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza era fissata per il 6 luglio 2016.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

§ In terzo luogo, quanto alla gestione sociale, sono emersi vari atti di *mala gestio* che inducono a dubitare della correttezza e delle attitudini gestionali dell'amministratore della società S.a.s.:

- l'aver affidato la gestione quotidiana della società ad un fornitore della stessa, che si trovava quindi in evidente conflitto di interesse con la società;
- il patrimonio netto è risultato negativo e i soci accomandanti non sono stati resi edotti del cattivo andamento della società;
- il proprietario dei locali commerciali di via OMISSIS ha recentemente comunicato ai soci accomandanti la sua intenzione di intimare lo sfratto per morosità, essendo l'amministrazione della società S.a.s. inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione da circa un anno.

2.6. Sussiste, inoltre, il requisito del *periculum in mora*, tenuto conto che, nel tempo necessario alle parti ricorrenti per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare ai medesimi ed alla società S.a.s. gravi ed irreparabili danni, tenuto conto dei rilievi che precedono e, in particolare:

- dell'irreversibile deterioramento dei rapporti societari;
- dell'aggravamento della situazione passiva della società;
- dell'impossibilità per i soci accomandanti di controllare lo svolgimento della vita della società;
- della probabile imminente perdita dei locali di via Maria Vittoria per sfratto, con la conseguente cessazione di ogni attività sociale (tali locali sono evidentemente assai importanti per la vita della società, che conta di una clientela abituale che ha fatto della panineria il punto di ritrovo quotidiano e settimanale);

2.7. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, in accoglimento della domanda proposta dai soci accomandatari, deve revocarsi per "giusta causa" il socio accomandatario dalle funzioni di amministratore della società S.a.s., ai sensi dell'art. 2259, 3° comma, c.c.

3. Sulla domanda cautelare di autorizzazione dei soci accomandanti alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2323 c.c.

3.1. I soci accomandanti ricorrenti hanno anche chiesto l'autorizzazione alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2323 c.c..

Anche tale domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

3.2 Invero, l'art. 2323 c.c., dettato in tema di scioglimento della società in accomandita semplice, prevede testualmente quanto segue:

"La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario."

3.3. Ora, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la revoca giudiziale dell'amministratore di una società in accomandita semplice che sia unico socio accomandatario non determina l'automatico scioglimento della società (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 9 novembre 2015, depositato in data 12 novembre 2015, prodotto dalle parti ricorrenti sub doc. 26).

Invero, se si accoglie la tesi secondo cui l'interesse che la normativa in tema di revoca giudiziale dell'amministratore per giusta causa intende perseguire è quello di tutelare

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 16 gennaio 2017

l'interesse alla conservazione della società, al proseguimento della sua attività di impresa e alla sua corretta amministrazione, si deve anche accettare l'idea che, nel caso in cui si verifichi un vuoto gestorio nell'amministrazione della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale di revoca per giusta causa, tale interesse debba e possa trovare un'adeguata e consequenziale tutela.

La disciplina della società in accomandita semplice contiene, come si è detto, una disposizione che consente, ai sensi dell'art. 2323, 2° comma, c.c., la nomina di un amministratore provvisorio nel caso in cui vengano a mancare tutti gli accomandatari.

La *ratio* di tale norma, evidentemente finalizzata alla conservazione dell'impresa, discende dal fatto che nella società in accomandita semplice l'amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari.

Il venire a mancare di questi ultimi determina un vuoto gestorio che non può essere colmato dalla presenza dei soci accomandanti e, dunque, l'art. 2323 c.c. si preoccupa di consentire la nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, al termine del quale, se non è stata ristabilita la categoria dei soci accomandatari, si verifica lo scioglimento della società.

Pertanto, tale vuoto gestorio può derivare non solo dallo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione, ma altresì dalla revoca dell'amministratore unico accomandatario.

La regola di cui all'art. 2323, 2° comma, c.c. non sarebbe quindi eccezionale, come aveva sostenuto la giurisprudenza più risalente, ma sarebbe al contrario suscettibile di applicazione analogica.

Ciò per la semplice considerazione che se l'ordinamento si preoccupa di conservare l'originario contratto sociale voluto dalle parti (come espressione del generale principio di conservazione del contratto) tanto che concede alle stesse, nel caso in cui venga meno una categoria di soci, un termine per porvi rimedio autorizzando la nomina di un amministratore provvisorio, non si vede perché non si possa pervenire al medesimo risultato nel caso in cui l'unico socio accomandatario sia semplicemente revocato dalla carica di amministratore, senza che venga meno la categoria dei soci accomandatari.

Così ammettendo, i soci accomandanti avrebbero un termine di sei mesi per concordare l'ingresso di un ulteriore socio accomandatario al quale affidare l'amministrazione della società.

Solo nel caso in cui non si trovasse l'accordo nel termine di sei mesi, la società dovrebbe sciogliersi per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2272, 1° comma, n. 2), c.c.

Nell'arco dei sei mesi, inoltre, l'amministratore provvisorio potrebbe compiere solo atti di ordinaria amministrazione, talché non potrebbe in alcun modo aggravare la posizione dell'unico socio accomandatario che, benché privato dei poteri di amministrazione, resterebbe esposto alla responsabilità illimitata per i futuri debiti della società.

Pertanto, alla revoca dei poteri gestori dell'unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della società, essendo anche in questa ipotesi applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina *medio tempore* di un amministratore provvisorio.

3.4. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, in accoglimento della domanda proposta dai soci accomandatari, devono autorizzarsi i soci accomandanti alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2323, 2° comma, c.c.

4. Sulle spese processuali del presente procedimento.

4.1. Ai sensi dell'art. 669 *octies*, 7° comma, c.p.c. (inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), "il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare".

Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest'ultima, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dev'essere dichiarata tenuta e condanna a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"):

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.687,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 5.262,00=**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:

REVOCA

per "giusta causa" il socio accomandatario dalle funzioni di amministratore della società SAS, ai sensi dell'art. 2259, 3° comma, c.c.

AUTORIZZA

i soci accomandanti della società S.a.s. alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2323, 2° comma, c.c.

DICHIARA

tenuto e condanna il resistente SOCIO ACCOMANDATARIO al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi **Euro 5.562,94=** (di cui Euro 5.262,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

AUTORIZZA

il ritiro dei rispettivi fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 16 gennaio 2017

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo Di Capua

Depositata in data 16 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS